

Rimini 30.6.2011

Egr. Sig.  
SINDACO  
Comune di Rimini

Interrogazione di estrema urgenza con richiesta di risposta scritta entro il termine di 5 giorni ai sensi art. 22 bis comma 10 del Regolamento del Consiglio Comunale.

**Oggetto : verifica della incompatibilità della nomina del Vice Sindaco**

Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi,

preso atto

nella seduta del Consiglio Comunale del 20.6.2011 della nomina della D.ssa Gloria Lisi alla carica di Vice Sindaco del Comune di Rimini;

appreso

dalla stampa locale e dalla documentazione acquisita che la D.ssa Gloria Lisi nella sua veste di Legale Rappresentante della Associazione Madonna della Carità ha sottoscritto con l'Amministrazione Comunale numerosi progetti di intervento nell'ambito del Piano di Zona 2009- 2011 con l'erogazione di specifici servizi, comportanti per l'Amministrazione Comunale finanziamenti pubblici ( 182.000 euro nel 2010 ) , nonché l'ultimo Protocollo d'Intesa del 29 .3.2011 per l'attuazione del progetto sperimentale “ Rete di assistenza per la compilazione delle domande di permesso di soggiorno “;

richiamato

il Testo Unico n.267 del 18.8.2000 sull'ordinamento degli Enti Locali che:

- A) All'art. 47 ( Composizione delle Giunte) comma 3, recita : “ Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità, e compatibilità alla carica di consigliere” ;

B) All'art. 63 ( Incompatibilità) comma 1, numero 2, recita : “ colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente , in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del Comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione “ ;

ritenuto

che la nomina del Vice Sindaco potrebbe ricadere nella condizione di incompatibilità alla luce dei rapporti instaurati con l'effettiva erogazione di servizi sovvenzionati dal Comune di Rimini e ciò anche nell'ipotesi in cui non fosse più Rappresentante Legale della suddetta Associazione, in quanto hanno prodotto e continuano a produrre effetti anche economici;

ricordato

che la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con Sentenza n. 10131 del 28.2.1994 ha stabilito che :” il provvedimento di nomina che riguarda una persona che si trova in situazione di ineleggibilità, analogicamente con l'incompatibilità, è viziata da carenza di potere “ ossia che il Sindaco non avrebbe potuto procedere alla nomina di detta persona;

chiede

- 1) Se non ritenga fondata la presente eccezione di incompatibilità inerente la nomina del Vice Sindaco nella persona della D.ssa Gloria Lisi, sulla base delle argomentazioni suddette, provvedendo in tale caso alla cessazione delle funzioni assegnate a norma dell'art. 68 comma 4 del suddetto T.U.

**Gioenzo Renzi**